

RECLAMI DOVUTI ALLA NON CONFORMITÀ DEL CODICE DI CONDOTTA

Regole di intervento e procedure di reclamo

Abbreviazioni

CdC	Codice di Condotta
RP	Registro ProfessionalE per insegnanti in danza

A. RAGIONI E REGOLE DI INTERVENTO

Danse Suisse ha emesso un CdC a cui gli insegnanti di danza si impegnano quando entrano a far parte del RP.

Il rispetto di questo codice è essenziale per la qualità dell'insegnamento e la reputazione del RP.

Il Danse Suisse si fida degli insegnanti di RP e non li controlla. Tuttavia, per garantire questa qualità, il Danse Suisse deve occuparsi dei reclami che vengono portati all'attenzione dell'associazione professionale.

- I reclami ricevuti da Danse Suisse possono essere rivolti a tutti gli insegnanti e alle scuole di danza in Svizzera. Tuttavia, Danse Suisse può sanzionare solo gli insegnanti iscritti alle RP e le scuole gestite indirettamente da insegnanti del RP.
- Danse Suisse interverrà solo se i fatti denunciati dal reclamante sono provati da decisioni delle autorità competenti e se questi fatti violano gravemente il CdC. Danse Suisse non cerca di verificare direttamente la veridicità delle affermazioni delle parti.
- In assenza di prove, il Danse Suisse può agire di propria iniziativa se più denunciati hanno segnalato reclami in un periodo di tre anni che potrebbero costituire una grave violazione del CdC.
- In casi comprovati di gravi violazioni del CdC, Danse Suisse può imporre al docente interessato una sanzione che può andare dalla semplice richiesta di cessare e desistere dal comportamento riprovevole all'espulsione dal RP. Danse Suisse non può pretendere un risarcimento, ma solo un comportamento rispettoso del CdC per il futuro.

B. PROCEDURA DI RECLAMO

I. Presentare un reclamo a Danse Suisse

- Reclami anonimi non verranno accettati

Il reclamo deve essere indirizzato al Danse Suisse esclusivamente per iscritto. Deve contenere quanto segue:

- il nome dell'insegnante e/o della scuola interessata
- una descrizione dei fatti denunciati
- le eventuali prove
- una dichiarazione esplicita che autorizzi Danse Suisse a rivelare l'identità del denunciante e le accuse all'insegnante/alla scuola interessata. Questa autorizzazione è valida solo se Danse Suisse effettua un intervento, per un periodo di 3 anni dal ricevimento del reclamo.
- se il reclamo riguarda un insegnante dipendente di una scuola, il reclamante deve prima presentare il reclamo al dirigente scolastico prima di inoltrarlo al Danse Suisse. La conferma di ciò deve essere allegata al reclamo.

II. Trattamento del reclamo da parte di Danse Suisse

- Se i requisiti di cui al punto I. non sono soddisfatti, Danse Suisse informa il reclamante degli elementi mancanti e fissa un termine per la fornitura di tali elementi. Se le informazioni mancanti non vengono fornite entro questo termine, Danse Suisse respinge il reclamo.
- Se i requisiti del punto I. sono soddisfatti, Danse Suisse verifica se i fatti sono sufficientemente comprovati e se costituiscono una violazione del Codice di Condotta.
- In questo caso, interviene Danse Suisse. L'associazione professionale informa preventivamente il reclamante.
- Se le prove sono insufficienti o se i fatti denunciati non costituiscono una violazione del CdC, Danse Suisse si astiene dall'intervenire. L'associazione professionale ne informa il reclamante, indicandone i motivi. Questo chiude la procedura.
- In caso di prove insufficienti, Danse Suisse può agire di propria iniziativa se più denunciati hanno presentato reclami per un periodo di tre anni che costituiscono una grave violazione del Codice di Condotta. In questo caso, Danse Suisse può riattivare i reclami e utilizzarne il contenuto per tre anni dopo la presentazione (in caso di reclami multipli senza prove per un periodo di tre anni, si veda il capitolo A.).

III. Elementi di prova

- Danse Suisse considera provati i fatti che sono stati riconosciuti da un'autorità giudiziaria o amministrativa o da un'altra organizzazione ufficialmente competente.
- Tuttavia, Danse Suisse non è vincolato dalle sue decisioni e si riserva il diritto di esercitare la propria discrezionalità, soprattutto quando un'organizzazione consente reclami anonimi.

IV. Riservatezza

- Finché Danse Suisse non ha deciso di intervenire, non informerà l'insegnante o la scuola dell'esistenza del reclamo.

- Sia con che senza intervento, Danse Suisse non divulga a terzi le informazioni relative al reclamo, al suo contenuto e al suo autore. L'eccezione è costituita da sanzioni che escludono definitivamente l'insegnante dal RP.

V. Sanzioni

- Le sanzioni possono essere imposte solo agli insegnanti di BR e solo se i fatti sono provati. Possono essere di diversa gravità:
 - una semplice richiesta di cessazione del comportamento scorretto
 - un ordine di cessazione e desistenza con la minaccia di espulsione dalle RP
 - un'esclusione temporanea
 - un'esclusione permanente

Il caso di diversi denunciati senza prove per un periodo di tre anni non porta a una sanzione, ma a un'interpellanza che ricorda le regole della CdC.

VI. Organi decisionali

- Il consiglio di amministrazione di Danse Suisse e un membro della commissione di esperti respingono i reclami che apparentemente non consentono un intervento da parte di Danse Suisse.
- I reclami che sembrano consentire l'intervento del Danse Suisse vengono trasmessi alla commissione di esperti. Quest'ultima decide se l'intervento è possibile e ragionevole o meno.
- La commissione di esperti decide sui provvedimenti da prendere.

VII. Ricorsi contro le decisioni

- Il ricorso è possibile solo per gli insegnanti che hanno ricevuto una sanzione.
- I denunciati non hanno il diritto di ricorrere in appello.
- Il termine per presentare ricorso è di 30 giorni dal ricevimento della decisione contestata.
- Il Comitato Danse Suisse decide sul ricorso. Si chiude la procedura.